

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

Area Città, Territorio e Ambiente

Servizio Ambiente ed Energia

OGGETTO: Convenzione con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG) per le attività di supporto tecnico connesse all’espletamento delle funzioni amministrative di controllo di cui all’art. 14 comma 2 L. 447/95 – Legge quadro sull’inquinamento acustico, e dall’art. 20 comma 5 della L.R. 16/07 – Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico.

Premesso che la Legge 26/10/1995, n. 447, disciplina i principi in materia di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dall’inquinamento acustico, definendo le competenze sia degli Enti Pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico;

che le funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle previsioni normative suaccennate spettano specificatamente alla Provincia e al Comune, secondo il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 14 della legge medesima;

che la Legge Regionale 3.3.1998 n. 6 definisce, agli artt. 2 e 3 il rapporto che intercorre tra l’ARPA e gli Enti locali prevedendo che gli stessi si avvalgano di detta Agenzia per l’esercizio delle funzioni di competenza;

rilevato che con Legge Regionale n. 16 dd. 18.6.2007 “Norme in materia di tutela dall’inquinamento atmosferico e dall’inquinamento acustico”, all’art. 20 comma 5) prevede che ... “i Comuni anche avvalendosi dell’ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:

- a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell’inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;
- b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall’uso di macchine o da attività svolte all’aperto;
- c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione
- d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all’art. 28, commi 2,3 e 4.” ...;

ritenuto quindi di avvalersi della facoltà di stipulare convenzioni con detta Agenzia, prevista dall’art. 12, comma 4, della Legge Regionale 6/1998 e s.m.i. e di prevedere, nell’ambito della convenzione, anche prestazioni aggiuntive rispetto a quelle di cui al citato art. 12;

che in ogni caso, quando lo impongano situazioni di necessità ed urgenza e l’ARPA non sia in grado di garantire gli interventi di controllo, sia possibile, informata l’Agenzia, ricorrere anche a soggetti diversi abilitati alle rilevazioni necessarie, previa definizione delle modalità di affidamento;

che tra i compiti istituzionali dell’ARPA, definiti in particolare dall’art. 3 della L.R. 6/1998 rientra la collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali (comma l);

che sia quindi opportuno affidare all’ARPA la formazione di personale di vigilanza comunale, in modo tale da consentire al Comune di Trieste di operare concretamente;

che pertanto in virtù di quanto sopra esposto, sia necessario riproporre una nuova convenzione tra i due Enti, a seguito delle precedenti, ultima delle quali atto dd. 7.11.2019 avente scadenza al 30.9.2020;

che la Giunta comunale ha formulato con deliberazione n. 468 dd. 19.9.2019 immediatamente eseguibile l'indirizzo alla stipula della convenzione indicata in oggetto, sulla base dello schema della precedente convenzione, analogo al presente;

che con Decreto del Direttore Generale dell'A.R.P.A. F.V.G. n. 78 del 26.9.2019 è stata autorizzata la stipula della convenzione in oggetto;

che con determinazione dirigenziale n. _____ adottata il _____ esecutiva dal _____ a firma del Direttore del Servizio Ambiente ed Energia è stata approvata la stipula della convenzione in oggetto ed impegnata la relativa spesa;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e ss. mm. e ii.;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

ARTICOLO 1

Tenuto conto che le premesse formano e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, Il **COMUNE di TRIESTE** affida all'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA - FVG)**, (Codice fiscale e Partita IVA 02096520305) con sede a Palmanova (UD) 33057 in Via Cairoli n.14 di seguito denominata semplicemente "ARPA", in persona del suo legale rappresentante, nato a il e domiciliato per la carica ricoperta presso la sede stessa, la regolamentazione delle attività tecniche connesse alle funzioni amministrative di controllo di competenza del Comune ai sensi della Legge 447/1995 e s.m.i. e della Legge Regionale 16/2007 e s.m.i..

Per l'espletamento delle funzioni suddette l'Amministrazione comunale si avvale dell'ARPA la quale si impegna ad espletarle in favore dello stesso Comune con le modalità ed alle condizioni di seguito descritte.

ARTICOLO 2

L'ARPA identifica nella S.O.S. "Rumore e vibrazioni" la struttura abilitata a svolgere l'attività di controllo oggetto della presente convenzione e nel personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 della Legge 447/95 e s.m.i. quello che potrà espletarla.

Durante lo svolgimento delle attività tecniche connesse all'espletamento delle funzioni amministrative di controllo di cui Legge 447/95 e s.m.i. e della L.R. 16/07 e s.m.i. regolamentate dalla presente convenzione, i tecnici dell'ARPA possono essere affiancati da personale del Corpo della Polizia Municipale del Comune di Trieste.

L'ARPA si rende disponibile alla partecipazione del personale del Comune appartenente al Corpo di Polizia Municipale ad eventuali corsi previsti dall'Agenzia per i propri dipendenti e/o all'organizzazione di corsi di formazione esclusivi di idonea durata; le attività rese per la partecipazione a tali corsi, sono da intendersi a titolo oneroso e con modalità da concordare con l'Area Vigilanza e Sicurezza.

ARTICOLO 3

La S.O.S. "Rumore e vibrazioni", incaricata delle attività di controllo, può avvalersi, nell'espletamento delle attività di cui trattasi, di altro personale dell'ARPA, compatibilmente con le esigenze e i limiti derivanti dai compiti e dalle attribuzioni allo stesso assegnate.

ARTICOLO 4

Le attività tecniche, oggetto della presente convenzione, consistono nel rilevamento e nella misurazione dell'inquinamento acustico con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16.3.1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" ed eventuali modifiche ed integrazioni, ai fini

dell'accertamento delle violazioni.

Si intendono rientranti a titolo gratuito, nel presente rapporto convenzionale la partecipazione dei tecnici di cui all'art. 3 alle riunioni eventualmente indette sul tema specifico dell'inquinamento acustico, con funzioni di supporto tecnico.

ARTICOLO 5

Per quanto concerne la strumentazione per l'effettuazione delle misure, rispondente alle specifiche di all'art. 2 del D.M. 16.3.1998, si dà atto che la stessa è stata consegnata in data 5.7.2000 nelle mani del dott. Carlo Coslovich – funzionario dell'ARPA, di cui al relativo Verbale Prot. corr. n. 00-22779/72/99/5 dd. 4.7.2000; la succitata strumentazione ceduta in comodato gratuito d'uso, si intende in aggiunta a quella impiegata dall'ARPA e mantiene a carico del Comune gli oneri di manutenzione straordinaria ed assicurazione della stessa.

L'ARPA assume, da parte sua, ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per fatto proprio, o dei suoi dipendenti, derivante dall'uso della strumentazione concessa in comodato, tenendo così sollevato il Comune da ogni onere e responsabilità a riguardo.

Alla scadenza della presente convenzione, qualora non rinnovata, la strumentazione concessa in comodato all'ARPA dovrà essere riconsegnata al Comune perfettamente integra e funzionante, salvo il naturale degrado conseguente all'uso.

ARTICOLO 6

Le richieste di intervento sono indirizzate alla S.O.S. "Rumore e vibrazioni" dell'ARPA corredate delle informazioni necessarie all'espletamento delle attività tecniche conseguenti; le richieste si intendono correttamente formulate sia pervenute in formato cartaceo che in via telematica-informatica.

L'intervento tecnico è garantito nei tempi indicati dall'Amministrazione comunale, tenuto conto e compatibilmente con le esigenze di servizio dei tecnici di cui all'art. 3; l'ARPA garantisce l'effettuazione di controlli anche in orario notturno, dalle ore 18.00 alle ore 8.00.

Nel caso in cui l'ARPA non sia in grado di effettuare l'intervento nei tempi concordati, ne dà comunicazione al Comune che provvede ricorrendo a tecnico abilitato opportunamente scelto.

ARTICOLO 7

Per lo svolgimento da parte dell'ARPA delle prestazioni di cui all'art. 2, il Comune di Trieste erogherà all'ARPA un corrispettivo in funzione di quanto previsto dal vigente "Tariffario delle prestazioni dell'ARPA a favore di privati" approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 2945 dd. 28.8.2002 in applicazione dell'art. 3 comma 2 della L.R. 3.3.1998 n. 6, con riduzione del 30% sul costo complessivo, come previsto dalle "Disposizioni applicative al Tariffario dell'ARPA-FVG", Tabella 1 punti 2) e 3).

In particolare si applicheranno le seguenti tariffe:

- euro 53,90 (IVA esclusa) per ogni sopralluogo diurno (dalle ore 8.00 alle ore 18.00), con tariffazione minima pari a 2 ore;
- euro 27,30 (IVA esclusa) per ogni ora aggiuntiva, di cui al punto precedente;
- euro 108,50 (IVA esclusa) per ogni sopralluogo notturno e festivo (dalle ore 18.00 alle ore 8.00) con tariffazione minima pari a 2 ore;
- euro 53,90 (IVA esclusa) per ogni ora aggiuntiva, di cui al punto precedente;
- euro 53,90 (IVA esclusa) per ogni rilevazione dei principali parametri del rumore, per ogni punto significativo;
- euro 21,70 (IVA esclusa) per ogni punto aggiuntivo, di cui al punto precedente;
- euro 108,50 (IVA esclusa) per ogni rilevazione dei principali parametri del rumore per ogni punto significativo, qualora effettuata in periodo notturno (18.00 – 8.00) e/o festivo;

- euro 43,40 (IVA esclusa) per ogni punto aggiuntivo, di cui al punto precedente;
- euro 108,50 (IVA esclusa) per ogni relazione tecnica ove necessario;
- euro 108,50 (IVA esclusa) per l'effettuazione della analisi in frequenza;
- euro 53,90 (IVA esclusa) per l'effettuazione di misure in continuo del rumore – prima ora;
- euro 18,20 (IVA esclusa) per l'effettuazione di misure in continuo del rumore – ogni ora successiva o frazione, alla prima, fino a 6 ore al massimo;
- euro 9,10 (IVA esclusa) per l'effettuazione di misure in continuo del rumore – ogni ora successiva o frazione, oltre le 6 ore.

Le tariffe di cui sopra sono state desunte dal vigente “Tariffario delle prestazioni dell’A.R.P.A. a favore di privati”, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 2945 dd. 28.8.2002 in applicazione dell’art. 3 comma 2 della L.R. 6/98, con riduzione del 30% sul costo complessivo, come previsto dalle “Disposizioni applicative al tariffario dell’A.R.P.A.-F.V.G.”, Tabella I punti 2) e 3).

Eventuali determinazioni diverse della Regione FVG in materia di prestazioni gratuite, come previsto dall’art. 12, comma 5°, della Legge Regionale n. 6/1998 o variazioni tariffarie danno luogo alla revisione dei contenuti della convenzione e alla conseguente compensazione economica.

Eventuali prestazioni non espressamente previste dal presente atto sono addebitate secondo il sopraccitato tariffario.

I corrispettivi delle attività tecniche oggetto della presente convenzione sono liquidati dal Comune all’ARPA entro 30 (trenta) giorni successivi alla presentazione, da parte di quest’ultima, di regolari fatture relative alle prestazioni eseguite; le fatture in formato elettronico vanno intestate a: Comune di Trieste, Piazza Unità d’Italia n. 4, Trieste - Dipartimento Territorio Economia Ambiente e Mobilità - Servizio Ambiente ed Energia - Partita IVA 00210240321 - codice univoco ufficio: B87H10 - indicando nella causale il codice identificativo dell’ufficio di carico: AMBEN.

ARTICOLO 8

L’ARPA si impegna alla conservazione ed al trattamento dei dati personali o di altro tipo, oggetto delle verifiche di cui alla presente convenzione per i soli fini istituzionali e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., del GDPR 2016/679 e del D.Lgs. 101/2018 del 10.8.2018 in vigore dal 19.9.2018 (Adeguamento al Regolamento UE 2016/679);

ARTICOLO 9

I rischi infortunistici per i tecnici incaricati dei controlli, nonché per gli eventuali altri dipendenti coinvolti, anche “in itinere” sono coperti dall’ARPA, in quanto attività di servizio.

ARTICOLO 10

La presente convenzione ha validità dalla data della stipula della medesima sino al 30.9.2020.

Ciascuna parte potrà recedere previa comunicazione nelle forme di legge, con almeno tre mesi di anticipo.

Il Comune avrà facoltà di risolvere la presente convenzione in caso di grave e negligente inadempienza da parte dell’ARPA relativamente ai compiti assegnati.

La presente convenzione, si intende prorogata per un massimo di 90 (novanta) giorni nelle more del perfezionamento dell’eventuale successivo atto convenzionale.

ARTICOLO 11

Le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra l'ARPA – FVG e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'ARPA – FVG si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'ARPA – FVG ha indicato come conto corrente dedicato in relazione alla convenzione in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente atto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente atto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z8529EF00C;

ARTICOLO 12

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'ARPA – FVG e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018 esecutiva dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, reperibili nella sezione Amministrazione trasparente/Disposizioni Generali sul sito istituzionale <http://www.retecivica.trieste.it/>.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui alla presente convenzione.

ARPA con la firma del presente atto dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

ARTICOLO 13

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione della presente convenzione, non risolvibile in via amministrativa, viene scelto il Foro di Trieste.

ARTICOLO 14

L'ARPA dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Palmanova (UD) 33057 in Via Cairolì n. 14.

ARTICOLO 15

Per quanto altro non previsto nella presente convenzione si rinvia a quanto stabilito nelle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 16

Le spese connesse al presente atto, comprese le spese di eventuale

registrazione, sono ripartite in egual misura tra le parti.

Il valore presunto del presente atto, ammonta ad euro 7.000,00 (settemila/00) IVA esclusa, di cui euro 819,67 (ottocentodiciannove/67) per l'anno 2019 (iva esclusa) ed euro 6.180,33 (seimilacentoottanta/33) per l'anno 2020 (iva esclusa);

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'ARPA FVG, a mezzo del suo legale rappresentante, previa lettura del presente atto, dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli: 9, 10, 11, 12, 13 e 16 dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Data della firma digitale

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPUTI GIANFRANCO

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 27/09/2019 11:56:20

IMPRONTA: 29C6CEEBBCC8A62931834A3A853352903DAB60329EEB50E313A3FE0D15D121C6
3DAB60329EEB50E313A3FE0D15D121C6F9115867EDE33CF748BBBA204F7A22D
F9115867EDE33CF748BBBA204F7A22DD5FDF2D585CD3D01736ED0B66E9DABFF
D5FDF2D585CD3D01736ED0B66E9DABFF28B4FB1EF8E7C581D47D874853CA0990